

VERBALE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 10 MARZO 2023

Oggi, **10 marzo 2023, alle ore 21**, essendo andata deserta la prima convocazione del 09 marzo 2023 alle ore 8.00, presso la sede dell'associazione, in Città di Castello (PG), via Belvedere, n. 5, **si è tenuta**, in seconda convocazione, **l'assemblea straordinaria dei soci**, regolarmente convocata e con partecipazione anche mediante i mezzi di telecomunicazione, per deliberare il seguente ordine del giorno:

1. *Omissis*
2. adeguamento dello Statuto, attualmente in vigore, per l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale Terzo settore (R.U.N.T.S.) in base all'art. 82, c. 5, d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Presiede l'assemblea straordinaria riunita anche in seconda convocazione - essendo andata deserta la prima del 9 marzo ore 8.00 - Ubaldo Valentini, verbalizza la segretaria Anna Benedetti.

Omissis

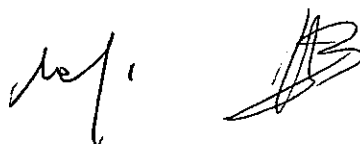
Il presidente comunica che gli associati con diritto di voto sono 28 e constatato che sono presenti, nelle modalità previste dallo Statuto, 28 associati votanti e constatata la regolarità delle deleghe, la regolarità della presenza tramite i mezzi di telecomunicazione, la regolarità della due convocazioni e la validità dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione (essendo presenti oltre la metà più uno degli aventi diritto al voto), propone la discussione e l'approvazione dei singoli punti all'ordine del giorno.

Il Presidente, al fine di agevolare la discussione e l'approvazione delle modifiche allo Statuto ha anticipato ai soci via mail i punti da adeguare, in base al d.lgs. 117/2017, che, dopo la discussione, verranno posti all'approvazione dell'assemblea straordinaria.

1. *Omissis*
2. **Adeguamento dello Statuto, attualmente in vigore, per l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale Terzo settore (R.U.N.T.S.) in base all'art. 82, c. 5, d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)**

Il presidente illustra i motivi per i quali è stata convocata l'assemblea straordinaria per l'adeguamento dello Statuto, attualmente in vigore, in base all'art. 82, c. 5, d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale Terzo settore (R.U.N.T.S.).

L'associazione è iscritta al Registro A.P.S. della Regione Umbria ed ha chiesto la traslazione presso il R.U.N.T.S. ma per completare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore è necessario apportare modifiche allo Statuto attualmente in vigore per adeguarlo all'art. 82, c. 5, d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) approvate dall'assemblea straordinaria dei soci in regola con la propria iscrizione per l'anno sociale 2023.



Queste le modifiche di adeguamento dello Statuto:

Art. 1, punto 2, viene aggiunto come comma 3° la dicitura *“-si avvale in maniera prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (ex. art. 35, c.1, C.T.S.)”*.

Art. 2, c.1°, si aggiunge la dicitura: *“L'Associazione svolge l'attività di interesse generale di cui alle lettere “d”, “i”, “l”, “v”, “w” dell'art. 5 del C.T.S., istituito con il d.lgs. 117/2017. Per la particolare attività di volontariato che l'associazione svolge, si specifica ulteriormente quanto segue:”*

Art. 2, 2b, dopo la parola genitori si aggiunge la dicitura *“non più conviventi”*.

Art. 2, 2g, dopo la parola genitori si inserisce, all'interno della parentesi, la dicitura *“(non collocatario)”*

Art. 5, 2, inserimento, dopo *“a pagare le quote sociali”*, della precisazione *“(tranne che i soci onorari)”*

Art. 7, c. 1°, aggiunta, dopo la parola *“soci”*, della specificazione *“in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si tiene l'assemblea stessa”*.

Art.7, c. 2°, dopo la parola ordinaria, aggiungere *“almeno”*

Art. 7,1, dopo sms si inserisce *“, e/o altro strumento idoneo”*

Art. 7, 2, c. 2°, dopo *“presenti”* *“o presenti”*

Art. 7, 3 il testo verrà così formulato: *“Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati”*

Art. 7. 4 Si inserisce questo punto: *“Il socio può partecipare all'assemblea (ordinaria e/o straordinaria) anche mediante mezzi di telecomunicazione”*. Il precedente 7.4 diviene 7. 5

Art. 7. 5, ultimo comma, a conclusione si aggiunge *“votanti”*

Art. 7. 6, c., dopo la parola *“costituzione”* si inserisce la presente specificazione: *“se sono presenti oppure presenti per delega o mediante i mezzi di telecomunicazione, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto”*

Art. 7. 6, d., si inserisce: *“Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21, c.c.)”*

a) 7. 6, f., dopo la parola *“delega”* si inserisce *“ad altro socio in regola con il versamento della quota sociale e mediante i mezzi di telecomunicazione.*

Ciascun associato non può rappresentare più di tre associati deleganti”

Art. 8.1, al punto *“i”* si inserisce il presente testo: *“nomina l'organo di controllo, quando previsto per legge”*.

Art. 8.3, si conclude con la dicitura: *“E' validamente costituito qualora siano presenti, anche con i mezzi di telecomunicazione, almeno la metà dei suoi membri”*

Art. 17 avrà la seguente formulazione: *“Art. 17 Organo di controllo - Verrà nominato dal Direttivo quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge”*. Il precedente articolo 17 diverrà l’art. 18

Art. 21, Modifiche allo statuto, verrà così formulato: *“Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea straordinaria dei soci dal consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci. L'assemblea straordinaria è valida se sono presenti, in prima convocazione, due terzi dei soci e, in seconda convocazione, la metà più uno dei soci. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti e dei soci deleganti aventi diritto al voto..*

La deliberazione è rafforzata, in modo tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'assemblea straordinaria più elevato di quello ordinaria, come stabilito dall'art. 7, c. 6, del presente Statuto”.

Art. 22, Cessazione attività, viene così formulato: *“In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, devolverà il proprio patrimonio residuo, dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, d. lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale”*.

Per agevolare la informazione anticipata delle modifiche allo Statuto proposte e per agevolare la discussione di approvazione, a tutti gli associati è stato inviato, via email, il verbale delle modifiche e lo statuto aggiornato con le modifiche da apportare.

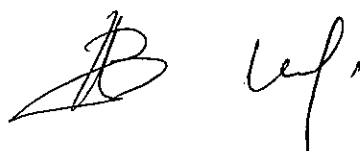
E’ seguito, tra i presenti e i partecipanti mediante i mezzi di telecomunicazione, un confronto sui richiesti adeguamenti dello Statuto all’art. 82, c. 5, d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), per l’iscrizione dell’associazione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.), proposte dal presidente, che sono state approvate all’unanimità.

Questa la versione definitiva dello Statuto, adeguato a quanto prevede l’art. all’art. 82, c. 5, d.lgs. 117/2017, approvato all’unanimità.

Statuto

Art. 1 Costituzione

1. L’Associazione **Genitori Separati per la Tutela dei Minori (a.p.s.)**, con sede in **Città di Castello (Pg)**, via Belvedere, n. 5, è stata costituita in Perugia il 17.03.1998, presso il notaio dr. Vincenzo Lemmi (rep. n. 17682, racc. n. 1907), con la denominazione “Associazione Genitori Separati (AGS)”, alla quale, l’assemblea



straordinaria dei soci del 20.04.2007, ha deliberato l'aggiunta della dicitura "per la Tutela dei Minori ", verbale depositato presso il notaio dr. Vincenzo Lemmi il 30.05.2007 (rep. n. 37615, racc. n. 7745), e con ulteriore aggiunta della dicitura "a.p.s.", a seguito dell'iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale, nella sezione b, foglio 42, n. 42, del 29.04.2008 (*Bollettino Ufficiale della Regione Umbria* del 28.05.2008). Nell'assemblea straordinaria dei soci dell'11.03.2017 sono state apportate le aggiunte di seguito riportate.

2. L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- si avvale in maniera prevalente dell'attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (ex. art. 35, c.1, C.T.S.);
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L'associazione ha durata illimitata.

4. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 2 Attività

L'Associazione svolge l'attività di interesse generale di cui alle lettere "d", "i", "l", "v", "w" dell'art. 5 del C.T.S., istituito con il d.lgs. 117/2017. Per la particolare attività di volontariato che l'associazione svolge, si specifica ulteriormente quanto segue:

1. L'associazione opera sul territorio nazionale e su quello della Comunità Europea, eventualmente divisa in sezioni regionali, con possibilità di costituire anche sedi locali, mediante deleghe specifiche, in linea con le attività e finalità dell'associazione. L'associazione opera anche attraverso sistemi di rete informatizzati.

2. Vengono previste le seguenti attività:

- a. Tutelare i minori dalla mancanza di rispetto alla loro persona e ai loro diritti, anche da parte delle istituzioni preposte alla loro difesa, e da ogni tipo di abuso, con particolare riguardo a quello familiare.
- b. Promuovere, tra gli associati e nella società, una cultura della collaborazione responsabile tra genitori non più conviventi, separati o divorziati, in nome del

comune amore per i figli, per garantire a quest'ultimi un corretto sviluppo psico-affettivo;

c. Tutelare i diritti ed il ruolo affettivo-educativo di entrambi i genitori separati nei confronti dei figli, con particolare attenzione a quello con minori possibilità di relazione verso la prole.

d. Rimuovere le discriminazioni istituzionali e socio-culturali in tema di gestione ed affidamento dei figli, qualora siano fondate su inaccettabili pregiudizi di idoneità di uno dei genitori ad assolvere tale compito.

e. Affermare la cultura delle pari opportunità, pari responsabilità e pari dignità, della specificità di ambedue i ruoli genitoriali.

f. Rivendicare l'applicazione del principio secondo cui, in sede di giudizio, si debba ricorrere normalmente all'affido condiviso ovvero, per eventuali situazioni che richiedano, nell'interesse della prole, un affidamento di tipo non congiunto o condiviso, far valutare approfonditamente, caso per caso, quale dei due genitori possa risultare più idoneo.

g. Stimolare, negli operatori della magistratura e dei servizi sociali, una maggiore attenzione e tutela contro il rischio, purtroppo reale, che uno dei genitori (non collocatario o non affidatario) venga emarginato o estromesso, "*de facto*", dalla vita affettiva ed educativa dei figli.

h. Promuovere un servizio di assistenza e di educazione familiare in fase pre e post separazione, al fine di contenere la conflittualità tra genitori e favorire l'adesione di entrambi ad un "codice deontologico genitoriali" capace di assicurare comunque ai figli un sano contesto affettivo-educativo.

i. Fornire, direttamente e su richiesta, servizi di consulenza retribuita agli associati e a terzi, purché finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

j. Mettere a disposizione dei soci elenchi di professionisti capaci di fornire assistenza legale, psicologica e socio-pedagogica, attraverso la stipula di convenzioni con i singoli professionisti o con i rispettivi ordini professionali.

k. Patrocinare ed assistere direttamente i casi, giudicati emblematici dal consiglio direttivo, nell'ambito delle risorse finanziarie dell'associazione.

l. Promuovere, organizzare e tenere incontri, attività di auto mutuo aiuto e mediazione familiare e sociale, corsi formativi, stage, convegni, attività mediatica e quant'altro ritenuto utile per la difesa degli interessi dei minori e della bigenitorialità, aperti a tutti, indipendentemente dal loro stato civile, anche per conto terzi, e dietro compenso stabilito con apposita convenzione.

m. Promuovere, organizzare e tenere iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.



- n. Esercitare attività turistiche e ricettive, rivolte ai propri associati e relativi familiari, prevedendo apposite polizze assicurative, secondo la normativa vigente. E' inoltre prevista la promozione e pubblicità di dette iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate ai propri associati e relativi familiari.
- o. Svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, con modalità ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, rivolte agli associati e a terzi.
- p. Promuovere o gestire iniziative immobiliari per venire incontro alle esigenze dei soci e dei loro figli al fine di meglio tutelare la crescita psico-affettiva e culturale dei figli e il diritto-dovere alla bigenitorialità dei figli e dei loro genitori.
- q. Promuovere o gestire iniziative occupazionali per tutelare i genitori e i loro figli e garantire loro l'autonomia economica.
- r. L'associazione può aderire a federazioni e confederazioni, anche a livello europeo ed internazionale, che perseguano medesimi fini o finalizzate, più genericamente, alla tutela dei figli, sia minorenni che maggiorenni, e della genitorialità.
- s. Istituire rapporti di collaborazione con realtà di formazione professionale pubbliche e private o associazioni professionali di categoria che si dimostrino in sintonia con le finalità dell'associazione.
- t. Proporre e realizzare attività di formazione e orientamento inerenti l'oggetto sociale - in proprio o in collaborazione con altri Enti - autofinanziati e/o finanziati con risorse pubbliche, anche in forma parziale, o con contributi di privati.
- u. In proprio o in accordo con tali Enti pubblici o privati - tenendo sempre presenti i livelli qualitativi degli iter formativi e delle relative procedure finali di valutazione - può inserire nella propria attività corsi di formazione e di aggiornamento professionale, oppure taluni moduli di essi, compatibili con le esigenze di formazione e aggiornamento professionale e continuo degli operatori professionisti coerenti con le finalità dell'associazione.
- v. Con l'intento di aiutare le coppie separate e i figli, soprattutto minori, nonché parenti ed affini, propone attività di sostegno e formazione, mirate alla crescita personale e all'equilibrio psico-fisico-emozionale dei soci, anche in convenzione con altri enti formativi.
- w. Perseguire, qualora di interesse, la via dell'accreditamento di sedi operative per realizzare percorsi di formazione finanziati con risorse pubbliche regionali, statali o europee, ritenuti di interesse dei soci, degli operatori professionisti delle categorie in linea con le finalità dell'associazione.

Art. 3 Tutela degli interessi sociali e collettivi

1. L'associazione è legittimata a:

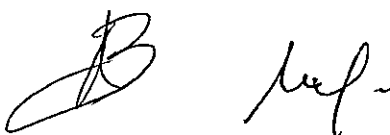
- a) promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell'interesse dell'associazione;
- b) costituirsi parte civile in giudizi promossi dai propri soci contro terzi, a tutela dell'interesse e dell'immagine dell'associazione;
- c) intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione;
- d) ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b);
- e) intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4 Soci

1. Sono Soci coloro che ne fanno richiesta, sottoscrivendo il presente statuto e la cui domanda di adesione, accompagnata dal versamento contestuale della quota d'iscrizione e dalla dichiarazione liberatoria per la legge sulla privacy, sia stata accolta dal consiglio direttivo entro 30 giorni, con efficacia retroattiva al giorno della sottoscrizione. In caso di rifiuto motivato, la quota verrà restituita entro sette giorni dalla data del rifiuto.

2. Si possono distinguere:

- a) **soci ordinari**: i genitori non più conviventi (anche se non legalmente coniugati), separati e i divorziati in qualsiasi stato civile; i nonni i cui nipoti hanno i genitori separati; i figli maggiorenni con genitori separati;
- b) **soci aggregati**: tutti coloro che hanno ampiamente dimostrato di condividere le finalità dell'associazione. Dopo tre anni, il socio aggregato, a sua richiesta, può divenire socio ordinario. Il numero dei soci aggregati non può superare la quota del 40% dei soci ordinari. La quota associativa è identica a quella dei soci ordinari;
- c) **soci sostenitori**: sono coloro che siano stati ritenuti dal consiglio direttivo particolarmente benemeriti verso l'associazione, indipendentemente dal loro stato civile, previa accettazione dell'interessato;
- d) **soci onorari**: coloro che si sono distinti in particolari attività in favore dell'associazione e che si sono particolarmente distinti nella difesa dei diritti dei minori e della bigenitorialità, indipendentemente dal loro stato civile. La loro nomina, su proposta di almeno tre soci ordinari, spetta al consiglio direttivo e deve essere accettata dall'interessato.



3. Tutti i soci, compresi i membri del direttivo, svolgono ordinariamente attività, senza alcuna retribuzione, eccetto il rimborso delle spese vive sostenute, che può essere determinato dal consiglio direttivo, anche in modo forfettario, in base alla tipologia dell'attività svolta e alla sua durata, o dietro presentazione di fatture, ricevute o scontrini fiscali. Per garantire un regolare ed efficiente svolgimento dell'attività sociale dell'associazione, essendo le prestazioni gratuite dei soci vincolate ad una disponibilità oraria limitata, in caso di particolare necessità, il consiglio direttivo, con specifica delibera e su delega dell'assemblea ordinaria, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
4. L'iscrizione vale per ciascun anno solare e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo dimissioni sottoscritte e pervenute a mezzo pec (o per raccomandata con avviso di ricevimento) entro il 30 novembre dell'anno in corso.
5. Il versamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno, pena la decadenza dallo status di socio.
6. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie
 - morte
 - espulsione dovuta ad atteggiamenti, comportamenti, dichiarazioni pubbliche contrarie ai fini statutari ed all'attività dell'associazione, che verrà dichiarata con deliberazione del consiglio direttivo. In quest'ultimo caso, è ammesso ricorso al collegio arbitrale, il quale decide in via definitiva. L'espulsione, anche in attesa di conferma da parte del collegio, non sospende né elimina l'obbligo di corresponsione della quota sociale;
 - I soci che si dimettono e/o sono stati espulsi, non possono richiedere la restituzione delle quote annualmente versate né pretendere alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 5 Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci ordinari ed aggregati, comprese quelle pregresse, e i soci sostenitori ed onorari hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, ad essere eletti alle cariche statuarie, a svolgere il lavoro, sia gratuito che retribuito, preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali (tranne che i soci onorari), eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 6 Organi

Sono organi dell'associazione:

1. l'assemblea dei soci
2. il consiglio direttivo
3. il presidente
4. il presidente onorario.

Art. 7 Assemblea dei soci

L'assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si tiene l'assemblea stessa.

Essa può essere ordinaria e straordinaria: si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

1. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata mediante comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail, sms, e/o altro strumento idoneo), salvo casi urgenti, per i quali è consentita la convocazione almeno cinque giorni prima.
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci. In tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione del direttivo entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti o presenti per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

3. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
4. Il socio può partecipare all'assemblea (ordinaria e/o straordinaria) anche mediante mezzi di telecomunicazione.
5. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - a) eleggere i membri del Consiglio direttivo
 - b) approvare il programma di attività annuale proposto dal Consiglio direttivo
 - c) approvare il bilancio preventivo annuale, qualora predisposto dal Consiglio direttivo
 - d) approvare il rendiconto o bilancio consuntivo annuale entro il 31 marzo dell'anno successivo



- e) stabilire l'ammontare delle quote associative annuali a carico dei soci ordinari ed aggregati
- f) stabilire eventuali contributi straordinari finalizzati al funzionamento della associazione
- g) approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della associazione
- h) deliberare sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, delle riserve o dei fondi, durante la vita dell'associazione qualora ciò sia consentito dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei votanti.

6. L'assemblea straordinaria:

- b) competente per i soli casi di scioglimento dell'associazione e modifica dello Statuto
- c) è convocata con le modalità previste per l'assemblea ordinaria e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione, in un giorno diverso dalla prima, e gli argomenti da trattare, inviata almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea
- d) l'assemblea straordinaria è validamente costituita se, in prima convocazione, sono presenti i due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita se sono presenti oppure presenti per delega o mediante i mezzi di telecomunicazione, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto
- e) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21, c.c.)
- f) l'assemblea, quando non delibera sullo scioglimento dell'associazione, delibera a maggioranza dei votanti
- g) ogni socio ha diritto ad un voto esercitabile anche mediante delega ad altro socio in regola con il versamento della quota sociale e mediante i mezzi di telecomunicazione. Ciascun associato non può rappresentare più di tre associati deleganti.

In tutti i casi, il voto può avvenire anche per corrispondenza e/o con modalità elettronica.

Art. 8 Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo dell'associazione:

- a. svolge funzioni di indirizzo e controllo sulla corretta applicazione delle finalità e principi statutari, nonché di rappresentanza nei confronti delle istituzioni nazionali ed internazionali, attività sociali a livello nazionale, europeo ed internazionale
 - b. è composto da un numero di membri dispari non inferiore a tre – da determinarsi dall'assemblea prima dell'elezione - eletti direttamente dai soci; resta in carica tre anni ed elegge, al suo interno, un presidente, un vicepresidente, un portavoce, un segretario e un tesoriere. L'incarico di tesoriere può essere unito a quello di segretario, mentre quello di portavoce è unito a quello di vicepresidente. I componenti del Consiglio direttivo sono rieleggibili
 - c. nomina il membro del Collegio arbitrale di pertinenza dell'associazione
 - d. predispone la programmazione annuale delle attività, eventuali bilanci preventivi annuali, i rendiconti o bilanci consuntivi annuali
 - e. delibera l'accettazione delle domande di iscrizione dei nuovi soci e l'espulsione dei soci
 - f. delibera la costituzione di eventuali sezioni regionali
 - g. delibera trimestralmente il rimborso spese ai soci che prestano la propria attività e professionalità, gratuitamente o dietro retribuzione, per il raggiungimento degli scopi statutari
 - h. delibera incarichi retribuiti a soci e terzi al fine di meglio attuare le finalità dell'associazione
 - i. nomina l'organo di controllo, quando previsto per legge.
2. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvederà alla sua sostituzione, attingendo dall'elenco dei candidati non eletti nel direttivo e, in mancanza, dall'elenco annuale dei soci. Il consigliere cooptato resterà in carica fino alla successiva assemblea degli associati, nella quale può essere confermato fino alla scadenza naturale del consiglio stesso o sostituito
3. il Consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri, con le modalità della convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza. E' validamente costituito qualora siano presenti, anche con i mezzi di telecomunicazione, almeno la metà dei suoi membri.
4. il Consiglio direttivo delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Non è ammessa la partecipazione per rappresentanza



5. ai membri del consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese effettuate in ragione del loro ufficio
6. dopo tre assenze consecutive non preventivamente comunicate ed opportunamente motivate il consigliere decade.

Art. 9 Presidente

1. è eletto dal consiglio direttivo, a maggioranza dei propri componenti
2. rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo
3. in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile eventualmente convocata in via straordinaria
4. in caso di sua assenza o di impedimento, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, e, in caso di cessazione dell'incarico, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, o, in caso di sua impossibilità, dal componente del consiglio direttivo con maggior anzianità nell'associazione.

Art. 10 Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce e rappresenta il presidente in ogni sua attività ed attribuzione, quando questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Cura le pubbliche relazioni in piena sintonia con il presidente qualora il direttivo gli conferisca esplicito incarico.

Art. 11 Tesoriere

Il tesoriere è responsabile di tutti gli atti economici compiuti dall'associazione e congiuntamente al presidente li sottoscrive.

Art. 12 Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti
2. provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci
3. provvede al disbrigo della corrispondenza
4. è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali
5. predispone lo schema della programmazione annuale e del rendiconto o bilancio consuntivo annuale coadiuvato dal tesoriere

6. provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, qualora non sia stato nominato un tesoriere, provvedendo anche alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del consiglio direttivo

7. è a capo del personale, eventualmente assunto, e controlla il lavoro autonomo svolto da terzi o dagli associati, secondo le delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Art. 13 Presidente onorario

Il presidente onorario è nominato dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo, per meriti eccezionali, acquisiti in attività svolte a favore dell'associazione. Al presidente onorario possono essere affidati dal consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti.

Il presidente onorario può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

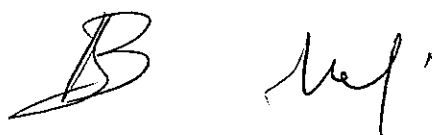
Art. 14 Portavoce

1. cura le pubbliche relazioni dell'associazione, emette i comunicati stampa, tiene i rapporti con gli organi di informazione, organizza le conferenze stampa e la promozione mediatica delle iniziative deliberate dal consiglio direttivo
2. sostituisce il presidente e il vicepresidente nei pubblici dibattiti quando costoro sono impossibilitati ad intervenire
3. può essere delegato dal consiglio direttivo a rappresentare l'associazione a convegni ed attività culturali e politiche.

Art. 15 Sezioni regionali

Le sezioni regionali sono costituite da almeno 30 soci ordinari, residenti nell'ambito di pertinenza delle sezioni e con due anni di anzianità, e sono autorizzate dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo ne determina l'ambito e le competenze programmatiche ed economiche, approva e verifica specifici progetti in ambito territoriale i cui relativi finanziamenti verranno concordati con la sezione. Il consiglio direttivo predispone uno specifico Regolamento per la gestione delle sezioni, che dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.



Art. 16 Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale, formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina
2. la loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti
3. gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Perugia, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 17 Organo di controllo

Verrà nominato dal Direttivo quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.

Art. 18 Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a. quote associative e contributi dei soci
 - b. introiti derivanti da iniziative sociali, ricreative, turistiche e da attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, con modalità ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
 - c. contributi dei privati
 - d. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
 - e. contributi volontari derivanti dalle imposte sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
 - f. contributi di organismi europei ed internazionali
 - g. donazioni e lasciti testamentari
 - h. introiti derivanti da convenzioni
 - i. rendite di beni mobili o immobili, pervenuti all'associazione a qualunque titolo
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma disgiunta del presidente e, in caso di suo impedimento, da quella del vicepresidente o segretario pro tempore.

Art. 19 Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 20 Rendiconto o Bilancio

1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio direttivo, il bilancio preventivo, qualora lo si ritenga opportuno, il rendiconto o bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, che deciderà a maggioranza di voti

2 dal rendiconto o bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti

3 il rendiconto o bilancio consuntivo deve coincidere con l'anno solare.

I bilanci e i programmi di attività predisposti dal Consiglio direttivo saranno a disposizione dei soci, nella sede centrale e nelle sezioni regionali, venti giorni prima dalla data dell'assemblea chiamata ad approvarli.

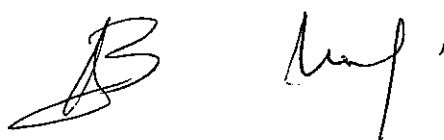
Art. 21 Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea straordinaria dei soci dal consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci. L'assemblea straordinaria è valida se sono presenti, in prima convocazione, due terzi dei soci e, in seconda convocazione, la metà più uno dei soci. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei soci presenti e dei soci deleganti aventi diritto al voto.

La deliberazione è rafforzata, in modo tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'assemblea straordinaria più elevato di quello ordinaria, come stabilito dall'art. 7, c. 6, del presente Statuto.

Art. 22 Cessazione attività

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, devolverà il proprio patrimonio residuo, dopo la liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, d. lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.



Art. 23 **Norma di rinvio**

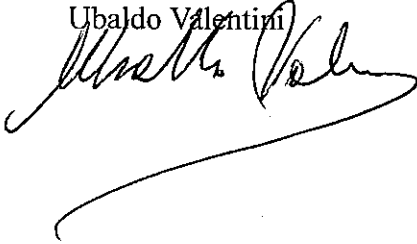
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

La sessione straordinaria è terminata alle ore 21:58.

Letto, approvato e sottoscritto.

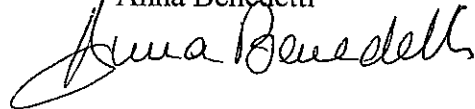
Il Presidente

Ubaldo Valentini



Il segretario verbalizzante

Anna Benedetti



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Città di Castello
Atto rogato il 17-3-2023
di N. 101 Serie 3
Pravio versamento ES. m. k.

IL FUNZIONARIO
Renato Borrelli (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (Adolfo GRAY)

